



COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27.11.2007

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 – Sanzioni
- Art. 6 – Vigilanza

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 7 – Fruibilità spazi ed aree pubbliche
- Art. 8 – Bivacco ed accattonaggio
- Art. 9 – Altre attività vietate
- Art. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 – Esalazione di fumi
- Art. 12 – Sgombero della neve
- Art. 13 – Luminarie
- Art. 14 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 15 – Disciplina della distribuzione dei volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art. 16 – Affissioni
- Art. 17 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 18 – Pulizia fossati
- Art. 19 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 20 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 21 – Depositi esterni

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 22 – Divieti

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 23 – Disposizioni generali

Art. 24 – Valutazione impatto acustico

Art. 25 - Lavoro notturno

Art. 26 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 27 - Circoli privati

Art. 28– Dehors

Art. 29-Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

TITOLO V – CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI

Art. 30 - Animali di affezione

Art. 31 - Cani

TITOLO VI - VARIE

Art. 32 - Amministrazione degli stabili

Art. 33 - Divieto di campeggio libero

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 34 - Norme transitorie

Art. 35 - Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) acque interne;
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie ed aree private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, in conformità a quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 5 - Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento è punita, secondo i principi di cui all'art. 7 bis D.Lvo 267/2000 e della L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 689/1981.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita o la rimozione dell'opera abusiva. In difetto, si procederà coattivamente, a spese del responsabile.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 6 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7– Fruibilità spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare, è vietato:
 - a) transitare con velocipedi, motocicli ed autoveicoli in genere per i viali interni dei pubblici giardini appositamente destinati al transito dei pedoni. Fanno eccezione i veicoli per bambini di cui all'art. 46 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
 - b) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, salvo autorizzazione;
 - c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - e) usare bombolette spray di qualsiasi genere, anche inchiostro simpatico, nonché lo scoppio di petardi, se non in caso di manifestazioni autorizzate;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12 salvo diversa segnalazione;
 - g) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - h) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - i) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - j) ostruire con qualsiasi mezzo l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - k) soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 8 – Bivacco ed accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano o che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

E' vietato in particolare:

- a) occupare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto panchine, scale, portici, edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto e qualunque spazio o area pubblica che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano;
- b) sdraiarsi o sedersi per terra, nelle strade, sotto i portici, nelle piazze, giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- c) praticare accattonaggio per qualsiasi motivo in modo da causare disturbo ai passanti od utilizzando animali per suscitare la pietà, fatte salve in quest'ultima ipotesi, le disposizioni in materia di maltrattamento degli animali.

Art. 9- Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile e comunque nell'arco di 12 ore. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla pulizia e annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada pubblica o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, sugli scogli, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di collaborare con il Comune alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono tenuti a collocare, fuori dall'esercizio, idonei posacenere.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e/o nei canali di raccolta delle acque piovane. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 11 – Esalazione di fumi

1. E' vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia; è consentita in aree private la bruciatura di residui vegetali purché ciò avvenga nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, tranne che nei periodi nei quali viene proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
2. La bruciatura dovrà avvenire anche secondo le seguenti prescrizioni:
 - i residui vegetali dovranno essere prodotti esclusivamente sul posto;
 - la bruciatura dovrà avvenire su un terreno opportunamente pulito ed in maniera tale da evitare il più possibile le emissioni di fumo che vadano in direzione di case di civile abitazione;
 - i residui vegetali dovranno essere bruciati una volta secchi, al fine di produrre la minore quantità possibile di fumo;
 - è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quantità, non di origine vegetale;
 - il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli agenti della forza pubblica, qualora questi ravvedano il possibile verificarsi di danni o molestie a persone e/o a case di civile abitazione.

Art. 12 - Sgombero della neve

1. Al fine di evitare danni alle persone o alle cose sottostanti, i proprietari, gli amministratori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve o dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici o dei negozi.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Art. 13 – Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa l'installazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
3. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti interessati.

Art. 14 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. L'installazione di passatoie sui marciapiedi e/o aree pedonali nel periodo natalizio non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima, nella quale il richiedente deve garantire la corretta installazione a regola d'arte in modo da evitare danni a terzi.
4. Dette passatoie dovranno essere uniformi nel colore in ogni via, strada o piazza.

Art. 15 – Disciplina della distribuzione dei volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblicitari o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione attraverso appositi contenitori la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 16 – Affissioni

1. Fatte salve le disposizioni di legge in tema di affissioni, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di effettuare ogni tipo di affissione sui pali della pubblica illuminazione.
2. E' parimenti fatto divieto di effettuare ogni tipo di affissione con puntine, chiodi, filo di ferro, colla ecc., che possano arrecare danno al patrimonio arboreo.

Art. 17- Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 18 - Pulizia canali di scolo

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 19 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 20 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo, previo rilascio di titolo abilitativo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o e imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e alle proprietà.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei o comunque senza l'uso di idonee protezioni ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 21 - Depositi esterni

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. Nel centro abitato é vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana indipendentemente dalla finalità.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 22 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere fiori;
 - b) strappare fronde e virgulti;
 - c) recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle fontane ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico comodo od ornamento;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole, ove non consentito;

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 23 - Disposizioni generali

Il Comune di Santa Margherita Ligure con Deliberazione di C.C. n. 59 del 28/06/1996 ha adottato la zonizzazione acustica del territorio che è stata successivamente approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.90/7664 del 25/02/1998. Con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/11/2003 è stato approvato il "Regolamento Acustico Comunale" che disciplina le attività rumorose sul nostro territorio.

In conformità alla disciplina di cui sopra, chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata relazione dell'organo tecnico competente, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 24 – Valutazione impatto acustico

1. Tutte le attività produttive, commerciali, di servizio, sportive e ricreative dovranno essere conformi a quanto previsto **dal Regolamento Acustico Comunale** agli artt. 9 e 12. Fermo restando che le attività rumorose che palesemente non costituiscono fonte di disturbo possono essere intraprese trasmettendo autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione d'impatto acustico (comma 5, art. 12).

2. Le attività rumorose temporanee vengono autorizzate anche in deroga a quanto previsto dalla zonizzazione acustica comunale, secondo quanto previsto al titolo VI "attività temporanee" del regolamento acustico comunale ed autorizzate ai sensi dell'art. 18.

Art. 25 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, professioni o mestieri che siano fonti, anche potenziali, di disturbo alle persone tra le ore 22 e le ore 7.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dell' A.R.P.A.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario, in base a relazione tecnica parere motivata dell'organo di cui sopra, ridurre ulteriormente l'orario, il Sindaco può, con proprio provvedimento, estendere il divieto di cui al comma precedente, ad un arco di tempo più ampio.

Art. 26 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni provenienti da stereo e radio nonché a rumori di varia natura di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e l'orario di chiusura, salvo specifiche deroghe.
2. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi diversi dagli esercizi di cui al primo comma, anche all'aperto indicheranno specificamente, caso per caso prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 27 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 28– Dehors

1. I dehors dei pubblici esercizi osservano l'orario di apertura dell'esercizio.
2. Per quanto riguarda la musica, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di inquinamento acustico, questa dovrà, essere disattivata secondo le seguenti modalità:
 - periodo invernale(ottobre-aprile) : alle ore 01.00.
 - periodo estivo(Maggio-settembre) : alle ore 02.00.
3. A tutela della quiete pubblica il Sindaco, può, qualora sorgano lamentele da parte della collettività, in merito a schiamazzi o inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, con propria ordinanza, ridurre l'orario di utilizzo del dehors.

Art. 29-Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

1. Ai fini di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 23.00 sino alla chiusura), è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione d'alimenti e bevande e degli esercizi artigianali.
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazione, cocci e simili. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. I gestori degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali, sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

TITOLO V – CUSTODIA E VIGILANZA DEGLI ANIMALI

Art. 30 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento sulla dignità degli animali.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 31 - Cani

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere governati in modo da non aggredire creare danno alle persone. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere l'osservanza di tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale.
2. Ferme restando le disposizioni di legge in materia a tutela della incolumità pubblica e privata, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. E' tuttavia vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, sulle aiuole, nelle aree destinate ai giochi, nei cimiteri.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni la strada, i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico. A tal fine, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) fare il possibile per impedire che il cane espleti le sue funzioni fisiologiche sul suolo pubblico e, qualora non sia possibile impedirlo, ripulire immediatamente il

suolo rimuovendo gli escrementi e depositandoli nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

TITOLO VI - VARIE

Art. 32 - Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Art. 33 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.
3. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 34 - Norme transitorie

Quando le disposizioni del presente regolamento prevedono, da parte di soggetti privati, l'esecuzione di specifiche attività ai fini dell'attuazione di quanto in esse contenuto, è dato un termine di mesi quattro dall'entrata in vigore per provvedere all'adeguamento.

Art. 35 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.